



Città di Caserta
ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 44 DEL 30/12/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - DIVIETO DI ACCENSIONE O ESPLOSIONE DI ARTIFICI E MANUFATTI PIROTECNICI IN GENERE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE

in occasione del Capodanno, nel Comune di CASERTA, è consuetudine utilizzare petardi, botti, materiali pirotecnici ed artifici simili;

RILEVATO CHE

l'utilizzo improprio di siffatti prodotti pirotecnici rappresenta un oggettivo pericolo per la collettività tanto da poter cagionare lesioni fisiche, anche gravi, a carico degli utilizzatori come pure di persone terze;
il cennato utilizzo potrebbe potenzialmente provocare danni al patrimonio culturale, artistico e storico della Città, ciò sia in relazione al rischio da esplosione sia a quello da incendio connesso all'accensione incontrollata di tali prodotti;
il contestuale innesco di petardi e fuochi pirotecnici in generale genera rumori intensi atti a provocare lesioni dell'apparato uditivo di persone e animali nonché lo sprigionamento di inquinanti nocivi per la salute, in particolare delle fasce deboli della popolazione;

CONSIDERATO CHE:

le pregresse esperienze dei passati anni e le numerose documentazioni degli organi di stampa e televisivi evidenziano, come dato certo, che l'utilizzo al di fuori di ogni accortezza e prudenza di artifici esplodenti e/o infiammabili provoca danni a persone, animali e cose;

si rende, pertanto, improcrastinabile adottare misure atte a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante specifici provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno mitigare i fenomeni del tipo di quelli descritti, potenzialmente idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio artistico, culturale e storico della Città;

in relazione ai potenziali rischi per la pubblica incolumità e per la sicurezza pubblica, una misura idonea è rappresentata dal divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile od esplodente di cui sia oggettivamente comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità, limitato nel tempo e nello spazio e circoscritto esclusivamente alle condotte di utilizzo, in modo proporzionato rispetto ai rischi rilevati;

RITENUTO

di dover conseguentemente adottare un'ordinanza contingibile e urgente per vietare l'accensione od esplosione di artifici e manufatti pirotecnici in genere per i giorni 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026, definendo altresì le sanzioni amministrative da applicare a carico dei trasgressori;

VISTO

il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n 773;

l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di

sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;

il d. Lgs 267/2000, ed in particolare l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

l'art. 54, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni con la Legge 18 aprile 2017, n. 48;

ORDINA

A tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, per i giorni 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026, è fatto divieto di accendere o far esplodere materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nelle vie, piazze e in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico di tutto il territorio comunale.

AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni penali, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/00 e ss. mm. e ii. ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689;

che, ai sensi dell'art. 659 C.P., il provocare rumori tali da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad euro 309;

che altresì, ai sensi dell'art. 674 C.P., il provocare in qualsiasi luogo emissioni di gas, di vapori o di fumo, nei casi non consentiti dalla legge, atti ad offendere od imbrattare o molestare persone, è punito con l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino ad euro 206;

che inoltre, ai sensi dell'art. 703 C.P., l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi e l'effettuazione di accensioni od esplosioni che risultino pericolose, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, è punito con l'ammenda fino ad euro 103, e se in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, con l'arresto fino ad un mese.

DISPONE

il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Caserta, alla Questura di Caserta, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Caserta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, al Comando Polizia Stradale di Caserta, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Caserta, alla Polizia Provinciale di Caserta;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed entrerà in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione e sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Caserta;

AVVERTE ALTRESÌ ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, che avverso la presente ordinanza è possibile esperire: a) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Campania entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza; b) in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza.

MANDA, altresì, agli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia Locale per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Emilio Saverio Buda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.